

C.1718

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale....

SCHEDA DI LETTURA

Premessa

Il 29 Marzo, con la presentazione alla Camera del disegno di legge C.1718, è stato ufficialmente avviato l'iter di conversione (prima lettura) del decreto legge 29 marzo 2019, n.27 (così detto "Decreto emergenze"). Il provvedimento, assegnato in sede referente alla XIII Commissione permanente (Agricoltura) che ne ha avviato l'esame martedì 2 aprile, si compone di 14 articoli organizzati all'interno di 5 Capi.

Di seguito, traendo spunto dai contenuti della relazione tecnica a corredo del progetto di legge, si riporta una lettura dei principali contenuti della norma.

Principali interventi

Contributo per la copertura dei costi sostenuti per interessi su mutui

Su tale ambito intervengono gli articoli 2, 7 e 9 del disegno di legge mentre i comparti produttivi oggetto della misura sono il lattiero-caseario ovicaprino, l'olivicolo-oleario e l'agrumicolo. L'obiettivo è sostenere le imprese dei comparti sopra citati al centro delle rispettive crisi che, nel recente periodo, ne stanno caratterizzando in negativo le dinamiche di mercato e le prospettive di competitività. In concreto l'intervento, che si sostanzia attraverso una modifica alla legge 2 luglio 2015 n. 91¹, introduce un contributo concesso alle imprese *"destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018"*. Sul fronte della spesa massima ammissibile, il provvedimento indica la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e per ciascun comparto mentre, in termini di copertura finanziaria, si utilizza l'accontamento (2019), previsto dall'ultima legge di bilancio, relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e del turismo nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF. È opportuno precisare che, così come indicato nel comma 2 di tutti gli articoli riguardanti la misura, il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti

¹ Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

dalla regolamentazione europea sul regime degli *aiuti de minimis*² (20.000 o 25.000 euro per beneficiario nel triennio). Infine, riguardo alle modalità applicative (comma 2 dei rispettivi articoli), il dispositivo rimanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della norma.

Misure di sostegno al settore lattiero-caseario comparto ovino

L'articolo 1 del disegno di legge, andando a modificare il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, introduce un Fondo *“destinato a favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, l'adozione di misure temporanee di regolazione della produzione”* nonché *“attraverso la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento”*. Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, lo strumento (Fondo) prevede una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2019 finanziata mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo introdotto dalla legge di bilancio 2019.³ Così come previsto per la concessione del contributo a copertura dei costi sostenuti per interessi sui mutui, anche tale sostegno deve essere concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dalla regolamentazione europea sul regime degli *aiuti de minimis* per il settore agricolo. L'applicazione della misura è affidata ad un provvedimento ministeriale (Mipaaff) (entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento) al cui interno dovranno essere salvaguardati alcuni principi di fondo, come le specificità territoriali, la consistenza numerica dei capi bestiame, l'adozione di iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile, nonché la promozione della qualità dei prodotti made in Italy.

Monitoraggio della produzione e dell'acquisto di latte e derivati

La misura (Art. 3) introduce un sistema di monitoraggio (da realizzarsi attraverso l'utilizzo della banca dati SIAN) della produzione al latte ovino e caprino per i primi acquirenti di latte crudo e prevede l'obbligo di dichiarazione dei quantitativi di latte ovino e caprino consegnati loro dai produttori nazionali e il relativo tenore di materia grassa, nonché i quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari semilavorati introdotti nei propri stabilimenti importati da altri Stati dell'Unione europea o da Stati terzi. In secondo luogo, l'articolo introduce la registrazione, da parte delle aziende che producono derivati del latte e sempre avvalendosi del SIAN, dei quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, ceduto e delle relative giacenze di magazzino. Previste anche sanzioni amministrative pecuniarie (da 5.000 a 20.000 euro) per coloro i quali non adempiono agli obblighi di registrazione

² Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

³ Articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

mentre, nel caso di violazioni su quantitativi di latte superiori a 500 ettolitri, il disegno di legge prevede per le aziende il divieto di svolgere l'attività di monitoraggio sul territorio nazionale per un periodo da 7 a 30 giorni. Infine, le modalità di applicazione della misura sono affidate ad un decreto Ministeriale (entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione) mentre dal punto di vista finanziario e strumentale l'articolo in esame stabilisce che siano le amministrazioni interessate a provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riscossione importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte.

Su tale tematica interviene l'articolo 4 del disegno di legge stabilendo che, a partire dal 1° aprile 2019, l'attività di riscossione coattiva del prelievo supplementare del latte (multe quote latte) passi da Agea all'Agenzia delle entrate. Il tutto al fine di consentire un processo di riscossione più efficiente ed efficace in considerazione del fatto che l'Agenzia delle entrate può contare su una struttura e su un'organizzazione interna più qualificata e performante rispetto all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Inoltre, *“per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione”* sono sospesi fino al 15 luglio 2019 e con riferimento ai relativi crediti: i termini di prescrizione; le procedure di riscossione coattiva; i termini di impugnazione e di opposizione. Infine, tramite un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Mipaft, sono determinate le modalità attuative della misura disciplinata dall'articolo in questione.

Aiuti per gli indigenti

Tramite l'articolo 5 si introduce il rifinanziamento, per un importo pari a 14 milioni di euro a valere sull'anno 2019, del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Le finalità di tale rifinanziamento, trovano origine nell'acquisto di *“formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora, con stagionatura minima di cinque mesi, contenuto in proteine non inferiore al 24,5 per cento, umidità superiore al 30 per cento, cloruro di sodio sul tal quale inferiore al 5 per cento”*. Come stabilito dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la misura dovrà essere notificata dal Ministero (Mipaft) e autorizzata dalla Commissione europea. In merito alla copertura finanziaria dell'intervento, il comma 3 dell'articolo 5 individua nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente⁴ previsto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, le risorse necessarie.

Gelate regione Puglia

In seguito alle gelate verificatesi durante i mesi di febbraio e marzo del 2018, l'articolo 6 prevede la possibilità, per le imprese agricole ubicate nella Regione Puglia che non hanno sottoscritto le relative polizze assicurative, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva. Si introduce in tal modo una deroga *ad hoc* per tali imprese rispetto alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. La copertura finanziaria della misura è garantita

⁴ Legge 15 marzo 1997, n.59

dalle risorse in dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per il quale il disegno di legge dispone (Art.10) un rifinanziamento per 20 milioni di euro a valere sull'annualità 2019.

Contrasto della Xylella fastidiosa

L'articolo 8 introduce norme per il contrasto della diffusione della *Xylella fastidiosa*. In particolare va a modificare il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 aggiungendo un nuovo articolo 18.-bis con lo scopo di attuare i necessari interventi fitosanitari d'urgenza in deroga alla normativa vigente ma entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dal paragrafo 2-bis dell'articolo 6 della decisione di esecuzione (UE) 2015/789, il quale prevede che si possano non eradicare piante di valore storico purché siano soddisfatte una serie di condizioni. Con il comma 2, del nuovo articolo 18-bis, si autorizzano i Servizi fitosanitari competenti per territorio ad attuare tutte le misure necessarie per evitare la diffusione della malattia compresa la distruzione delle piante contaminate. Inoltre, nei commi 3 e 4 (art. 18-bis) sono disciplinate le sanzioni e l'accesso ai fondi sui quali insistono piante infette, nel caso di inosservanza delle disposizioni preventive prima citate.

Campagne promozionali e di comunicazione istituzionale

Su tale ambito disciplina l'articolo 11 del disegno di legge assegnando al Ministero delle politiche agricole alimentare, forestali e del turismo una dotazione di 2 milioni di euro (2019) da utilizzare *“per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale, al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati”*. Agli oneri finanziari necessari all'attuazione dell'intervento, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento relativo al Mipaaf nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del MEF.

C.1718 PROSPETTO RIEPILOGATIVO

MISURA/INTERVENTO	SETTORE/COMPARTO	RISORSE	RIFERIMENTO
<i>Contributo per la copertura dei costi sostenuti per interessi su mutui</i>	Lattiero-caseario oviceprino Olivicolo-oleario Agrumicolo	15 milioni di €	Art. 2-7-9.
<i>Misure di sostegno al settore lattiero-caseario comparto ovino</i>	Ovino	10 milioni di €	Art. 1
<i>Monitoraggio della produzione e dell'acquisto di latte e derivati</i>	Lattiero-caseario vaccino, ovino e caprino	-	Art. 3
<i>Riscossione importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte</i>	Latte vaccino	-	Art. 4
<i>Aiuti per gli indigenti</i>	Lattiero-caseario ovino	14 milioni di €	Art. 5
<i>Gelate regione Puglia</i>	Tutte le imprese agricole che hanno subito danni.	-	Art. 6
<i>Contrasto della Xylella fastidiosa</i>	Olivicolo	-	Art. 8
<i>Rifinanziamento Fondo solidarietà</i>	Tutte le imprese agricole che hanno subito danni.	20 milioni di €	Art. 10
<i>Campagne promozionali e di comunicazione istituzionale</i>	Olio evo Agrumi Lattiero-caseario oviceprino	2 milioni di €	Art. 11
RIEPILOGO COPERTURE FINANZIARIE			
MIPAAFT PROGRAMMA FONDI DI RISERVA E SPECIALI DELLA MISSIONE "FONDI DA RIPARTIRE" DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MEF		17 milioni di €	
FONDO ATTUAZIONE PROGRAMMA DI GOVERNO		30 milioni di €	
FONDO PER IL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO DI PARTE CORRENTE DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO		14 milioni di €	
TOTALE RISORSE		61 MILIONI DI €	

Proposte emendative approvate in Commissione:

<http://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2019&mese=04&giorno=10&view=&commissione=13#data.20190410.com13.allegati.all00010>

<http://www.camera.it/leg18/824?tipo=A&anno=2019&mese=04&giorno=11&view=&commissione=13#data.20190411.com13.allegati.all00010>

